

## **Provincia di Grosseto**

**Regolamento per la gestione del trattamento dei dati personali (*Dlgs. n. 196/03*)**

(approvato con deliberazione consiliare n.20 del 22 maggio 2006)

## Indice

Art. 1 Oggetto	pag. 5
Art. 2 Finalità	pag. 5
Art. 3 Definizioni	pag. 6
Art. 4 Individuazione delle banche dati	pag. 7
Art. 5 Titolare del trattamento dati	pag. 7
Art. 6 Responsabile del trattamento dati	pag. 8
Art. 7 Incaricati del trattamento dati	pag. 9
Art. 8 Referente interno privacy	pag.10
Art. 9 Trattamenti di dati affidati all'esterno	pag.10
Art. 10 Garanzie di riservatezza	pag.11
Art. 11 Circolazione interna dei dati	pag.11
Art. 12 Sospensione temporanea del diritto di accesso	pag.12
Art. 13 Rapporti con altri soggetti pubblici e privati	pag.12
Art. 14 Diritti dell'interessato	pag.13
Art. 15 Qualità dei dati	pag.14
Art. 16 Sicurezza dei dati	pag.15
Art. 17 Il Documento Programmatico sulla Sicurezza pag.15	
Art. 18 Controlli	pag.16
Art. 19 Danni cagionati dal trattamento dei dati personali	pag.16
Art. 20 Trattamento illecito dei personali	pag.16
Art. 21 Rapporti con il Garante	pag.16
Art. 22 Disposizioni finali e transitorie	pag.17
Allegato A Clausola di garanzia per il trattamento di dati da parte di soggetti esterni alla Provincia	pag.18



## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1. Ai fini del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, il presente regolamento garantisce a chiunque il diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
2. La disciplina del trattamento dei dati personali gestiti od utilizzati dalla Provincia avviene in attuazione del Dlgs. n. 196/03 e successive integrazioni e modifiche.
3. Tale gestione e trattamento dati sono attuati nel rispetto dei principi che ispirano la Carta Costituzionale della Repubblica, lo Statuto della Provincia e in coerenza con quanto disciplinato nel Regolamento sull'accesso agli atti, previsto dall'art. 10, del Dlgs. n. 267/00 e ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 241/90.

## **Articolo 2**

### **Finalità**

1. Il presente regolamento consente il raggiungimento delle finalità istituzionali che richiedono la gestione e/o l'utilizzo di dati personali.
2. La Provincia provvede al trattamento dei dati personali nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
3. Per finalità istituzionali, ai fini del regolamento stesso si intendono:
  - a) le funzioni previste dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti;
  - b) le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi di programma e convenzioni e mediante gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente;
  - c) le funzioni collegate all'accesso ed all'erogazione dei servizi resi dalla Provincia alla cittadinanza;
  - d) ogni altra funzione o compito strettamente configurabile come di "interesse pubblico".
4. La Provincia garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, anche al fine di favorire la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti e degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea.
5. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione dati ad alta velocità.

## **Articolo 3**

### **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, del Dlgs. n. 196/03, si intende per:
  - a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,

la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

- b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
  - c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
  - d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
  - e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. da a) a o) e da r) a u), del Dpr. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del Codice di Procedura Penale;
  - f) "titolare", la Pubblica Amministrazione nel suo complesso cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
  - g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
  - h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
  - i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
  - l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
  - o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
  - p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
  - q) "Garante", l'autorità istituita dalla Legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Per atto amministrativo elettronico deve intendersi l'atto redatto con strumenti informatici o telematici, secondo le forme previste dall'art. 3, comma 2, del Dlgs 12 febbraio 1993, n° 39 ed ex Dpr. del 10 novembre 1997 n° 513, e successive leggi e regolamenti in materia.

## **Art. 4**

### **Individuazione delle banche dati**

1. Le banche dati di cui all'art. 3, del presente regolamento, gestite dalla Provincia sono individuate, modificate ed aggiornate su proposta dei Dirigenti previo censimento da parte dei responsabili dei Settori/Servizi, con provvedimento del Presidente e con il supporto del Referente interno privacy.
2. Le banche dati sono gestite in forma elettronica e cartacea.
3. Ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra Enti Pubblici o associazioni di categoria, è esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco e la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati.
4. Il divieto di cui al precedente comma non si applica al personale dipendente della Provincia che per ragioni d'ufficio acceda alle informazioni e ai dati stessi.

## **Articolo 5**

### **Titolare del trattamento**

1. Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia, rappresentata dal Presidente *pro tempore*. Il Presidente è il responsabile delle decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati, comprese le misure di sicurezza da adottare. Tramite verifiche periodiche deve vigilare sull'osservanza delle istruzioni scritte impartite ai Responsabili, con il supporto del Referente interno privacy, e sul pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati.
2. Il Titolare è comunque sempre responsabile di:
  - a) decisioni sulle finalità di raccolta dati;
  - b) decisioni sulle modalità del trattamento dei dati;
  - c) emanazione di norme di sicurezza e salvaguardia dell'integrità dei dati;
  - d) adempimenti e obblighi che la legge gli attribuisce espressamente in via esclusiva o in concorso con i Responsabili;
  - e) mancata esecuzione degli adempimenti legittimamente assegnati ai Responsabili, se abbia ommesso di valutarne le qualità (*culpa in eligendo*);
  - f) verifica del rispetto da parte dei Responsabili degli obblighi di legge e delle istruzioni scritte ricevute (*culpa in vigilando*).

## **Art. 6**

### **Responsabile per il trattamento dati**

1. I Dirigenti sono responsabili di tutte le banche dati personali e sensibili esistenti negli uffici di rispettiva competenza, nonché dei relativi trattamenti. Il Titolare può designare, con specifico atto, altri responsabili, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D. Lgs. 196/03.
2. I Responsabili possono procedere, con propri atti, alla individuazione degli incaricati del trattamento dei dati personali, all'interno di ogni Settore/Servizio, tra soggetti che per esperienza, capacità ed

affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

### 3. I Responsabili:

- a) possono nominare gli incaricati del trattamento dei dati e fornire agli stessi istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
  - b) curano il coordinamento di tutte le operazioni di dati affidate ad incaricati appartenenti alle strutture cui sovrintendono;
  - c) procedono alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
  - d) sono responsabili dei procedimenti di cui agli artt. 7-10, del Dlgs. n. 196/03, relativi ai diritti dell'interessato;
  - e) impartiscono le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi;
  - f) curano l'informativa agli interessati informandoli, in particolare, ai sensi di quanto previsto dall'art.13, del Dlgs. n. 196/03:
    - delle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
    - della natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
    - le conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere;
      - i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
  - g) dispongono il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento;
  - h) dettano le opportune istruzioni per garantire la riservatezza degli oggetti iscritti al Protocollo generale nella successiva fase di trasformazione dei dati.
4. In caso di assenza od impedimento del Responsabile per il trattamento dei dati il Titolare può nominare un sostituto.

## **Art. 7**

### **Incaricati del trattamento dati**

1. I Responsabili per il trattamento dei dati procedono con propri atti all'individuazione all'interno delle singole aree operative degli Incaricati, ossia delle persone autorizzate nei vari uffici a compiere le operazioni di trattamento dei dati, da svolgersi secondo le modalità di cui al Dlgs. n. 196/03.
2. I compiti affidati agli Incaricati devono essere specificati analiticamente per iscritto dal Responsabile che deve controllarne l'osservanza.
3. Gli incaricati del trattamento devono trattare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni scritte ricevute.

- 4 Non è considerata comunicazione, né violazione del Dlgs. n. 196/03, la conoscenza dei dati personali da parte degli incaricati a compiere le operazioni del trattamento, che operano per designazione scritta del Responsabile del trattamento.

## **Art. 8**

### **Referente interno privacy**

La Provincia individua un Referente interno per la privacy e gli garantisce adeguato supporto per lo svolgimento dei compiti assegnati.

Il Referente interno per la privacy viene nominato con atto del Presidente della Provincia su proposta del Direttore Generale.

Il Referente interno per la privacy svolge i seguenti compiti:

- assicura la continuità nei rapporti con il Garante e nei rapporti con altri soggetti pubblici o privati per quanto riguarda gli adempimenti derivanti dalla normativa in materia;
- assicura la propria collaborazione per la stesura del Documento Programmatico per la sicurezza dei dati e il successivo aggiornamento;
- vigila sull'osservanza del regolamento sulla privacy fornendo la necessaria consulenza in ordine alle problematiche in tema di riservatezza;
- tiene ed aggiorna il censimento dei trattamenti dei dati personali sulla base delle comunicazioni effettuate dai responsabili del trattamento;
- tiene ed aggiorna l'elenco degli archivi cartacei e/o elettronici dei dati personali e/o sensibili custoditi a livello di Ente;
- svolge attività di formazione all'interno della Provincia in tema di normativa sulla riservatezza dei dati.

Il Referente interno privacy può essere scelto tra le professionalità presenti all'interno dell'Ente oppure avvalendosi di un soggetto esterno che abbia maturato una significativa esperienza in tema di protezione dei dati personali.

## **Art. 9**

### **Trattamenti di dati affidati all'esterno**

1. Agli Enti, agli organismi, agli altri soggetti esterni alla Provincia, con esclusivo riferimento alle connesse operazioni di trattamento di dati, viene attribuita la qualità di Responsabile ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 196/03.
2. Nei contratti di affidamento di attività o di servizi all'esterno della Provincia (outsourcing) deve essere inserita apposita clausola di garanzia (di cui all'Allegato A) in cui il soggetto affidatario si impegna all'osservanza delle norme di legge sulla protezione dei dati personali e ad osservare quanto disposto dalla Provincia in materia di trattamento di dati personali, effettuati in forza del rapporto contrattuale.
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le strutture competenti per la stipula e la conservazione dei contratti effettuano una ricognizione dei contratti in essere, al fine di provvedere

agli adempimenti di legge, nonché all'inserimento nei contratti medesimi delle opportune clausole di garanzia. Copia di tali contratti dovrà essere inviata al Referente interno per la privacy.

## **Art. 10**

### **Garanzia di riservatezza**

1. La Provincia garantisce la massima riservatezza ai cittadini e agli altri soggetti pubblici e privati i cui dati personali sono presenti nelle banche dati dell'Ente stesso, nonché, in ottemperanza all'art. 7, Dlgs. n. 196/03, la possibilità di richiedere gratuitamente la rettifica o la cancellazione da archivi dati creati ai fini del raggiungimento di finalità istituzionali.
2. I dati personali custoditi negli archivi elettronici e cartacei della Provincia potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche solo ed esclusivamente quando ciò fosse necessario per adempiere ad obblighi imposti da precise disposizioni di legge, da regolamenti o da normative comunitarie o per la tutela di un interesse giuridicamente rilevante. Tale comunicazione potrà riguardare solo dati pertinenti e non eccedenti i fini per i quali sono richiesti e dovranno essere trattati ai sensi di quanto disciplinato nel Dlgs. n. 196/03 e dal presente regolamento.

## **Art. 11**

### **Circolazione interna dei dati**

1. L'accesso ai dati personali da parte dei dipendenti della Provincia, comunque limitato ai casi in cui sia necessario al perseguimento dei fini istituzionali, è ispirato al principio della libera circolazione delle informazioni all'interno della Provincia.
2. Ogni richiesta d'accesso ai dati personali da parte dei dipendenti della Provincia, connessa con lo svolgimento dell'attività inerente alla specifica funzione del richiedente, deve essere soddisfatta in via diretta, senza formalità, nella misura necessaria al perseguimento dell'interesse istituzionale.
3. Laddove la richiesta da parte dei dipendenti della Provincia fosse finalizzata ad un utilizzo ulteriore e/o diverso dei dati, sarà necessario, da parte di questi soggetti, presentare una richiesta scritta e motivata.
4. Chi richiede i dati, chi li riceve, chi li tratta e chi ne ha notizia è vincolato al rispetto del segreto d'ufficio. La responsabilità, anche penale, prevista dal Dlgs. n. 196/03 per l'uso non corretto dei dati personali conosciuti resta a carico della singola persona cui l'uso illegittimo si riferisca.

## **Art. 12**

### **Sospensione temporanea del diritto di accesso**

1. I Responsabili per il trattamento dei dati, sentito il Titolare, possono disporre la sospensione del trattamento e dell'accesso ai dati fino a quando la loro conoscenza e diffusione possano pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
2. Possono disporre altresì la sospensione del trattamento e dell'accesso ai dati personali quando la loro conoscenza può impedire ovvero gravemente ostacolare l'azione amministrativa, in particolare

ove essi siano rilevanti nella fase preparatoria di provvedimenti e la temporanea sospensione sia necessaria per meglio garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, in relazione ai provvedimenti stessi.

### **Art. 13**

#### **Rapporti con altri soggetti pubblici e privati**

1. I dati trattati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati nei seguenti casi:
  - a) quando la comunicazione è prevista da un'espressa norma di legge o da altra fonte equiparata o da regolamento;
  - b) quando la richiesta della comunicazione è avanzata da altro soggetto pubblico per il perseguimento di finalità che per legge o per il proprio ordinamento sono considerate di rilevante interesse pubblico. In tale caso il richiedente deve indicare, per iscritto, la finalità perseguita e la disposizione di legge o del proprio ordinamento che attribuisce alla medesima il carattere di rilevante interesse pubblico. Della comunicazione dei dati è data notizia al Titolare ed al Responsabile dei dati medesimi. La trasmissione di dati o documenti è preceduta da un atto scritto che deve contenere, di norma, l'indicazione del Titolare e del responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento, nonché delle modalità di connessione, trasferimento e comunicazione dei dati;
  - c) quando la richiesta è avanzata da un soggetto privato, per il soddisfacimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 241/90. Se la richiesta attiene a dati sensibili e giudiziari, la comunicazione può avvenire soltanto laddove sia necessaria per tutelare un proprio diritto di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
  - d) nel caso di ordine di esibizione e/o comunicazione dell'autorità giudiziaria.
2. La comunicazione e la diffusione dei dati da parte della Provincia sono comunque ammesse quando:
  - a) siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi e/o aggregati;
  - b) siano richieste per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
3. Nelle ipotesi in cui la Legge, lo Statuto o i regolamenti prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento adotta le misure necessarie per garantire la riservatezza dei dati sensibili e giudiziari.

### **Art. 14**

#### **Diritti dell'interessato**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. In relazione ai trattamenti effettuati, alla persona cui i dati si riferiscono è attribuito il diritto ai sensi dell'art. 7, del Dlgs. n. 196/03, di :
  - conoscere l'esistenza del tipo di trattamento;
  - ottenere conferma della presenza di dati che la riguardano;
  - chiedere la rettifica qualora i dati raccolti non corrispondano al vero;
  - chiederne la cancellazione se raccolti illecitamente;
  - ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati medesimi.
3. Per ogni richiesta di comunicazione in forma intelligibile dei dati personali può essere chiesto all'interessato un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sostenuti.

### **Art. 15**

#### **Qualità dei dati**

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

### **Art. 16**

#### **Sicurezza dei dati**

1. I Responsabili ed il titolare del trattamento dei dati provvedono, ai sensi di quanto previsto nel D.Lgs. n. 196/03, all'adozione di misure di sicurezza al fine di prevenire:
  - i rischi di distribuzione, perdita di dati anche accidentale o danneggiamento delle banche dati o dei locali ove esse sono collocate;
  - l'accesso non autorizzato ai dati stessi;
  - modalità di trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze rese disponibili dal progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante la scelta di adeguate e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito anche accidentale, dei dati stessi.

3. Non è ammessa l'omissione di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali da parte di chiunque.
4. E' fatto divieto al personale di consentire ad Amministratori, Cittadini e altre persone non autorizzate per iscritto dal Responsabile o dal Titolare di utilizzare gli strumenti informatici, personal computer o video terminali, installati negli uffici.
5. Gli accessi ai dati, tramite computer, devono essere protetti da password ed è fatto divieto di renderle pubbliche o comunicare ad altri le proprie password personali di accesso ai dati.
6. Tutte le password verranno sostituite periodicamente e consegnate con lettera di ricevuta a tutti gli utilizzatori.
7. I documenti cartacei contenenti dati personali devono essere conservati in archivi ad accesso controllato e con possibilità di chiusura.
8. I documenti cartacei contenenti dati sensibili e giudiziari dovranno essere conservati in buste chiuse od in armadi chiudibili a chiave.
9. Sono altresì introdotte tutte le norme previste dagli artt. 31-36 e dall'all. B, del Dlgs. n. 196/03.
10. E' fatto obbligo al personale dipendente di adeguarsi a tali norme e di adottare esclusivamente la modulistica predisposta dall'amministratore del sistema, di cui al successivo articolo.

## **Art. 17**

### **Il Documento Programmatico sulla Sicurezza**

1. Nel caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, il Titolare, con il supporto del Referente interno privacy, deve predisporre un documento programmatico sulle misure di sicurezza dei dati.
2. Tale documento deve essere aggiornato annualmente.
3. In esso devono essere definiti:
  - l'elenco dei trattamenti di dati personali;
  - la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
  - l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
  - le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
  - la descrizione dei criteri e delle modalità per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.
  - la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di

cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;

- la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al Codice, all'esterno della struttura del Titolare;
- per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

Al fine della collaborazione e supporto al Referente interno privacy in tema di sicurezza informatica è individuato all'interno dell'U.O. C.E.D. un collaboratore informatico per la privacy.

#### **Art. 18**

##### **Controlli**

A cura del Titolare e dei Responsabili del trattamento, con il supporto del Referente interno privacy, sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza e l'attendibilità dei dati inseriti.

#### **Art. 19**

##### **Danni cagionati dal trattamento di dati personali**

Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile.

#### **Art. 20**

##### **Trattamento illecito dei dati personali**

I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

#### **Art. 21**

##### **Rapporti con il Garante**

1. Il Titolare è obbligato ad inviare al Garante le comunicazioni previste dall'art. 39 del Dlgs. n. 196/03.
2. Le comunicazioni al Garante sono fatte dal Titolare nella persona del Presidente della Provincia.

#### **Art. 22**

##### **Disposizioni finali e transitorie**

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Dlgs. n. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Allegato A****Clausola di garanzia per il trattamento di dati da parte di soggetti esterni alla Provincia**

La Ditta \_\_\_\_\_ alla quale la Provincia ha affidato con \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l'attività \_\_\_\_\_ e coresponsabile con la Provincia stessa del trattamento di dati relativi a \_\_\_\_\_ nell'effettuare le operazioni e i compiti ad essa affidati e nel rispetto del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati, dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante dei dati personali e dell'Autorità giudiziaria, provvedendo ad evaderne le richieste. La Ditta è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dalla Provincia nel presente regolamento di applicazione della normativa di cui al D. Lgs. 196/03 ed in particolare dovrà informare la Provincia della puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza disposte dal Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso la Ditta si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla Provincia o dai soggetti sopra indicati senza preventivo consenso della Provincia stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate alla Ditta.